

ALLEGATO 3 alla DGR n. 4843/2025

DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto"

Il presente Allegato 3 modifica e sostituisce l'Allegato 5 della d.G.R n. 2634 del 24/06/2024.

Premesse

La normativa statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali, rientrando questi ultimi nella disciplina dei rifiuti in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana (rif. artt. 182 - *Smaltimento dei rifiuti*, 184 - *classificazione*, 185 -*Esclusioni dall'ambito di applicazione*, 255 - *Abbandono di rifiuti*, 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* e 256-bis - *Combustione illecita di rifiuti*). La combustione incontrollata all'aperto (abbruciamenti, roghi e falò) anche di soli residui vegetali provocano elevate emissioni di inquinanti, tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) oltre a metalli pesanti (stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ -equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³- sono equivalenti a quelle che un comune di 8.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano). Divieti specifici di abbruciamento sono inoltre disciplinati dalle norme in materia di difesa dagli incendi boschivi. Deroghe dall'applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite appunto processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. È data facoltà alle regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 per dare adempimento alla sentenza di condanna nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il superamento sistematico dei limiti di PM10, prevedendo il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali, anche in piccoli cumuli, nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno. Il decreto-legge n. 69/2023 ha inasprito le sanzioni nazionali in caso di violazione ai divieti introdotti prevedendo sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000. La Regione Lombardia ha recepito l'art. 10 del decreto-legge n. 69/2023 approvando le modifiche alla legge regionale n. 24/2006 (con le leggi regionali

n.8/2023, n.11/2024 e n. 7/2025) e alla legge regionale n. 31/2008 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>). In attuazione alle citate norme statali e regionali sono disciplinate le ulteriori limitazioni seguenti che, in particolare, ampliano il periodo di divieto estendendolo anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) e individuano l'ambito territoriale del divieto nei territori aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m.. Quest'ultima previsione consente di individuare chiaramente i territori che ricadono nel divieto rispetto a quelli ai quali non si applica e che il DL n.69/2023 individua nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo del FAERS.

A) Ulteriori limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali

In attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 69/2023, dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 18 bis della legge regionale n. 24/2006, è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno. Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.

La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di abbruciamento di cui al punto A) si applica ai territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile anche tramite strumentazione ottica e/o elettronica.

Resta comunque la facoltà per i Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006, anche nei propri territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare.

C) Deroghe al divieto di combustione

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui al punto A) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali."

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in coerenza con la normativa statale.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).
